



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 settembre 2025

NUMERO AFFARE 00829/2025

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione e del merito.

schema di regolamento recante *«Indicazioni nazionali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione»*.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 148574 in data 29/08/2025, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori Giovanni Grasso e Carla Ciuffetti;

Premessa. La richiesta di parere.

1. Con nota in data 29 agosto 2025, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso uno schema di

regolamento recante “*Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione*”, sul quale è apposto il bollino della Ragioneria generale dello Stato.

A tale nota sono allegati le suddette Indicazioni nazionali, la relazione per il Ministro, dallo stesso vistata per la trasmissione a questo Consiglio, la relazione illustrativa, la relazione tecnica vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, l’analisi di impatto della regolazione (AIR), la valutazione del NUVIR, l’analisi tecnico normativa (ATN), il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) approvato il data 27 giugno 2025, il *report* della commissione di studio istituita con decreto ministeriale n. 47 del 18 marzo 2024, redatto all’esito della consultazione pubblica indetta sulla bozza del testo delle Indicazioni nazionali predisposta dalla medesima commissione e pubblicata in data 11 marzo 2025.

La relazione illustrativa rende noto che, all’esito della suddetta consultazione, la stessa commissione ha effettuato una revisione del testo, che è stato quindi trasmesso al Ministero in data 10 giugno 2025 e pubblicato sul sito istituzionale. Sul testo revisionato è stato acquisito il parere del CSPI.

Il quadro normativo di riferimento e l’analisi tecnico-normativa (ATN).

2. Il quadro normativo nazionale di riferimento dello schema in esame è ricondotto dall’ATN: all’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” che ha stabilito, per il triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, la revisione delle Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, da adottarsi con regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988; al

decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante “*Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”; al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, il cui art. 8 reca disposizioni in tema di “*definizione dei curricula*”; alla legge n. 92/2019, recante “*Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica*” e alle relative Linee guida, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183.

3. Con riferimento al diritto dell’Unione europea, l’ATN formula una valutazione di compatibilità in termini comprensivi e generali.

Osserva, nondimeno, la Sezione che la presenza nel testo delle nuove Indicazioni nazionali di numerosi riferimenti ad atti dell’Unione europea ai quali è ricondotta l’esigenza di sostituire le Indicazioni vigenti – quali le raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2018 “*relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE)*” (2018/C 189/01), del 22 maggio 2019 “*relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia*” (2019/C 189/02) e “*su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue*” (2019/C 189/03), del 23 novembre 2023 “*sui fattori abilitanti fondamentali per il successo dell’istruzione e della formazione digitale*” (C/2024/1115), DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens, la raccomandazione del Consiglio 23 novembre 2023 “*sul miglioramento dell’offerta di abilità e competenze digitali nell’istruzione e nella formazione*” (C/2024/1030) – rende, per questo rispetto, l’analisi incompleta ed inadeguata.

Se ne rende, perciò, necessaria, ai fini della definitiva e compiuta espressione del parere sullo schema normativo, una specifica integrazione sotto il profilo

della valutazione *in concreto* della coerenza del nuovo testo con i menzionati atti dell'Unione europea.

La relazione tecnica e la valutazione di neutralità finanziaria.

La complessiva neutralità finanziaria dell'intervento – espressamente sancita dalla clausola di invarianza, trasfusa nell'articolo 5, comma 4 dello schema di testo – non risulta validata, *ex* articolo 17, comma 3 della l. n. 196/2009, dalla formale verifica, con esito positivo, espressa nella relazione tecnica di accompagnamento, a cura della Ragioneria generale dello Stato. Nondimeno, tale relazione è munita della c.d. bollinatura, che – pur essendo, a rigore, preordinata a sancire l'avallo economico-finanziario allo schema di testo normativo in quanto tale, di cui mira anche a salvaguardare, per questo profilo, l'immodificabilità nel corso dell'*iter* normativo – può essere acquisita, rispetto alla relazione, come equipollente (sia pure in un senso “ellittico” rispetto al suo presupposto logico-esplicativo, costituito dalla predetta relazione tecnica).

Peraltro, di là dalle enunciazioni di principio, la Sezione osserva che talune delle indicazioni formulate sollevano il dubbio circa l'effettiva disponibilità di mezzi e risorse per il conseguimento degli obiettivi delineati.

Obiettivi dell'intervento e analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

4. La relazione illustrativa evidenzia la necessità di adeguare i contenuti delle vigenti Indicazioni nazionali alle “*profonde trasformazioni sociali, culturali, economiche e tecnologiche intervenute*” nel corso di un decennio, tali da richiedere, non una modifica, ma “*un'integrale rinnovazione*” delle stesse Indicazioni.

Tali trasformazioni sono considerate “*cambiamenti epocali*”, nei quali si collocano “*l'esperienza della pandemia e il ricorso massiccio alle tecnologie digitali, che hanno comportato – soprattutto durante i periodi di confinamento – una significativa riduzione delle relazioni in presenza*”, con “*effetti rilevanti sia sul piano degli*

apprendimenti sia sul piano emotivo e relazionale, in particolare nei bambini e nei preadolescenti, generando forme di “dispersione digitale” che richiedono un’attenta rielaborazione pedagogica”.

Un’ulteriore necessità di sostituzione delle Indicazioni nazionali è individuata nel rilancio del *“ruolo della trasmissione intergenerazionale dei saperi umanistici”* a fronte del rischio di compromissione del *“legame con la memoria, con il pensiero critico e con la parola scritta, proprio in un’epoca in cui la comunicazione iconica tende a prevalere”*, nonché della *“sempre più marcata tendenza, nei settori scientifico-tecnologici, all’utilizzo esclusivo della lingua inglese come veicolo di comunicazione”*, Quest’ultima, *“se non accompagnata da un adeguato presidio linguistico e culturale, rischia di indebolire il ruolo dei saperi umanistici e lo stesso apprendimento della lingua italiana, elemento fondante dell’identità culturale e strumento essenziale per l’accesso consapevole alla conoscenza”.*

A fronte di tali fattori, la relazione illustrativa riferisce che l’opera di revisione è stata effettuata in vista dell’obiettivo di *“rafforzare le competenze delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, in coerenza con le sfide poste dalla contemporaneità, al fine di favorire il successo formativo di ciascuno e promuovere una scuola ancora più inclusiva, attenta alla pluralità dei bisogni educativi e orientata allo sviluppo integrale della persona”.*

5. I medesimi fattori trovano sostanzialmente riscontro nel paragrafo n. 1 dell’AIR (*“Contesto e problemi da affrontare”*), che – al dichiarato fine di illustrare *“le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti”* – ha, inoltre, segnalato *“alcuni modesti segnali di indebolimento”* evidenziati dal Rapporto Nazionale INVALSI 2025, alla luce del *“confronto nel tempo degli esiti della scuola primaria”*, che sarebbero *“verosimilmente da attribuirsi ad una maggiore complessità della popolazione*

scolastica”.

In tale contesto, secondo l’AIR, “*le nuove Indicazioni assumono un carattere riformatore, rafforzando la centralità della persona nel processo educativo e valorizzando la dimensione strategica delle competenze – disciplinari e trasversali – quali abilitanti per affrontare le sfide del presente*”, nella prospettiva di “*un processo educativo che accompagna ciascuno studente e ciascuna studentessa nella scoperta della propria identità personale e dell’appartenenza a una comunità in evoluzione, nella quale l’altro è strumento di sviluppo e compimento personale*”, sulla base di una “*alleanza educativa con le famiglie*” e del “*concorso della comunità educante, intesa come rete plurale e dinamica di attori: scuola, famiglia, terzo settore, istituzioni e territori*”.

6. La Sezione osserva – di là da taluni più puntuali rilievi formulati di seguito – che, in generale, l’analisi di impatto della regolamentazione appare, per molti rispetti, inadeguata allo scopo.

Non pare inutile rammentare che essa rappresenta (cfr. l’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “*Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005*”, nonché il d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169) un importante ed imprescindibile strumento di garanzia di *coerenza, adeguatezza ed efficacia* dell’attività normativa, di cui mira a rafforzare sia la *qualità* che la *trasparenza*, e ciò a mezzo di un *elaborato e critico* supporto informativo basato sull’*evidenza dei dati* di riferimento, sulla *circostanziata e misurata analisi di contesto*, sulla *conseguenziaria e decifrabile individuazione delle ragioni* dell’intervento e delle *alternative* programmatiche soppesate, sulla *stima preventiva degli effetti* attesi sia sul piano (*formale*) della trama regolatoria di settore sia sul piano (*sostanziale*) degli esiti di ordine sociale ed economico, strumentale alla successiva (e circolare) *verifica* di impatto.

Per assolvere adeguatamente alla sua funzione *analitica* – senza risolversi in

mera *riformulazione parafrastica* del testo della proposta normativa o, nel migliore dei casi, in inutile *duplicazione del tratto illustrativo* affidato alla distinta relazione di accompagnamento – essa postula:

a) una preventiva e compiuta perimetrazione del *campo d'azione* del programmato intervento normativo, alla luce delle apprezzabili e specifiche *criticità* riscontrate, a normazione invariata e, soprattutto, in base ad *evidenze misurabili*, rilevate in un congruo e oggettivamente significativo *lasso temporale* di riferimento;

b) una coerente e consequenziale definizione degli *obiettivi* prefigurati, anche a valle della consultazione trasparente con i soggetti, le istituzioni e gli enti portatori di interessi (privati, pubblici e/o collettivi) rilevanti;

c) una costruzione e valorizzazione *selettiva* degli *indicatori* atti a misurare (sia sul piano *quantitativo*, dell'*efficacia*, sia sul piano *qualitativo* dell'*efficienza*) il grado atteso di conseguimento degli obiettivi.

Nel caso in esame, per contro, l'AIR si limita ad evocare – nel generico contesto del richiamo ai “*cambiamenti epocali*” occorsi nell'ultimo decennio – non meglio definite “*criticità di tipo normativo*”, il che avrebbe richiesto una *puntuale descrizione delle inadeguatezze* delle vigenti Indicazioni rispetto alle trasformazioni del contesto, con la segnalazione *delle parti considerate carenti e inadonee* al conseguimento degli effetti attesi, anche con il confronto con le modifiche proposte. La stessa relazione tace – se non in termini di enunciazioni di principio – delle ventilate criticità di ordine “*amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale*”.

Non sono, in particolare, evidenziati, e dimensionati in modo da evidenziarne la significatività, (di là dalla non decisiva, ancorché pertinente, sintesi statistica sui numeri dell'organizzazione scolastica), i *cambiamenti* di rilievo e le concrete *dinamiche evolutive* riscontrate nel sistema formativo

nell'arco temporale della vigenza delle Indicazioni approvate nell'anno 2012; non sono, a tal fine, analizzati, con tratto non sgranato ed anche alla luce dei lavori della commissione all'uopo istituita, i *concreti e decisivi fattori* economici, sociali, storici e culturali che hanno indotto ad una valutazione di (parziale) inadeguatezza dell'attuale assetto regolatorio; non emergono – nel contesto di una *complessiva, rinnovata ed indistinta* illustrazione del contenuto delle Istruzioni elaborate – le indicazioni inerenti le ragioni delle *singole, diffuse e specifiche* modifiche introdotte, in base ad una *circostanziata e misurata* valutazione di inadeguatezza, sotto in singoli profili considerati, dello *status quo*.

Si tratta di lacune che *non rendono percepibili* tutte le innovazioni sostanziali, e *a fortiori* la loro adeguatezza strumentale, rispetto alle vigenti Indicazioni, circostanza che assume rilievo non solo ai fini del presente esame dello schema, ma anche ai fini delle attività di adeguamento richieste ai destinatari dell'atto.

Più in concreto, con riferimento al paragrafo n. 2 (“*Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori*”) dell'AIR, appare meritevole di chiarimento la locuzione “*la finalità dell'intervento è la rigenerazione del paradigma formativo che sottende la scuola costituzionale, orientato alla promozione dell'autonomia critica, della responsabilità individuale e della partecipazione civica*”.

Si tratta, in effetti, di formulazione per un verso alquanto ambiziosa (laddove suona evocativa di un tratto complessivamente palingenetico delle nuove Istruzioni, che non trova di fatto riscontro), per altro vaga ed indefinita: posto, in effetti, che rispetto al decreto ministeriale n. 254/2012, risulta invariato il quadro costituzionale di riferimento, è necessario specificare i concreti termini della suddetta “*rigenerazione*”, indicando le parti delle vigenti Indicazioni considerate non coerenti con un tale obiettivo.

Ancora: l'insistito riferimento alla “*dispersione digitale*” appare, di per sé, poco chiaro, essendo necessario individuarne la definizione univoca e la portata dimensionale del fenomeno, e, in coerenza, le concrete manifestazioni, i fattori che la determinano, gli strumenti individuati come correttivi, correlandoli a degli indicatori che misurino, in forma predittiva, gli effetti attesi.

In definitiva, i rilievi che precedono sollecitano – nella prospettiva della erogazione del parere richiesto a questo Consiglio – una *rinnovazione complessiva* dell'analisi preventiva di impatto, senza pregiudizio di una coerente ed eventuale riscrittura (nelle parti per le quali ciò possa prospetticamente ritenersi necessario od opportuno) del testo delle Indicazioni, i cui esiti andranno trasfusi nella relazione illustrativa.

7.- In tale prospettiva, si segnala più in dettaglio – avuto riguardo alle “*evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate*”, menzionate nel sottotitolo del paragrafo n. 1 – che sono forniti dati che riguardano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ma non sono riportati dati per la scuola dell'infanzia.

Sotto il profilo dei destinatari dell'intervento normativo in esame, si constata una disomogeneità temporale dei dati espressi nelle tabelle poiché quelle della scuola paritaria sono riferite all'anno 2023/2024, mentre le altre sono riferite all'anno 2024/2025 (sempre rammentando che singoli anni scolastici non costituiscono oggettivamente un periodo di rilevazione significativo nei sensi sopra precisati).

Si nota inoltre che il settore dell'editoria non è menzionato nella platea dei destinatari, nel paragrafo 4.2. dedicato agli impatti specifici e nel paragrafo 5.1. dedicato ai soggetti attivi dell'intervento regolatorio, nonostante che a

tale settore si riferiscano le disposizioni dell'art. 3 dello schema di regolamento.

8. Quanto a concetti che non trovano un puntuale riscontro nelle Indicazioni proposte, quali ad esempio quelli di dimensione “*glocale*” e di cittadinanza “*storica*”, appare opportuno che l’AIR esponga le ragioni per le quali si è ritenuto di farvi ricorso, fornendone altresì la opportuna definizione, funzionale alla descrizione di fenomeni sociali (a cui si riferisce, per definizione, il linguaggio normativo).

Inoltre, appare opportuno che siano indicati gli strumenti con i quali si intende raggiungere la valorizzazione della “*intera comunità educante*” nel “*processo di crescita culturale, sociale ed emotiva di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, in un’ottica di educazione che non sia confinata alle aule scolastiche, ma sia un processo continuo e diffuso che coinvolge una vasta rete di attori e contesti*”, nonché gli indicatori della stessa valorizzazione. “Valorizzazione” che, peraltro, per sua logica intrinseca (nel principio di legalità costituzionale a cui è informata l’azione della Repubblica), ed anche per premessa dello stesso documento, deve necessariamente correlarsi al dettato ed agli obiettivi enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione.

9.- Ulteriori esigenze di integrazione dell’AIR rispetto a quelle già evidenziate sembrano derivare dalle osservazioni formulate nel parere reso del CSPI.

La relazione illustrativa solo parzialmente rende conto del seguito che si è ritenuto di dare alle medesime osservazioni.

Nello specifico si nota che la relazione ha ricondotto l’impostazione della disciplina della storia, che è stata oggetto di una richiesta di modifica del CSPI, alla “*facoltà che rientra nelle prerogative dell’Amministrazione definire struttura e impostazione delle discipline*” senza svolgere considerazioni in merito, sicché, al di là della constatazione del mancato riscontro all’osservazione del CSPI, non

emergono le ragioni della scelta cui detta osservazione è riferita.

Nella stessa relazione non si riscontrano considerazioni nemmeno in merito alle perplessità espresse dal CSPI circa l'art. 2, comma 3, dello schema di regolamento, concernente l'insegnamento del latino per l'educazione linguistica (LEL), riguardanti sia la facoltatività della disciplina (*“con il rischio di aumentare la forbice tra studenti?”*), sia la constatazione che *“i docenti di lettere di scuola secondaria di primo grado, se non in possesso dei requisiti richiesti, non possono insegnare latino; il docente della classe di concorso specifica potrebbe, in estremo, insegnare addirittura anche in 18 classi diverse, nella considerazione che è prevista per classe una sola ora di insegnamento settimanale”*.

Tale constatazione integra un elemento meritevole di valutazione nell'AIR, sotto il profilo dell'impatto dell'intervento regolatorio sull'organizzazione scolastica.

In merito all'insegnamento del LEL si rileva inoltre che l'art. 2, comma 3, stabilisce che esso *“può essere avviato, in via di prima applicazione, a partire dalle classi seconde e terze funzionanti nell'anno scolastico 2026/2027, utilizzando gli spazi di autonomia, flessibilità e ampliamento dell'offerta formativa, nelle more dell'integrazione del quadro orario settimanale e annuale della scuola secondaria di primo grado, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*, ma l'indeterminatezza circa il *“quando”* di tale integrazione – su cui non si sofferma la relazione illustrativa – sembra confinare *ad nutum* lo stesso insegnamento nella dimensione della provvisorietà.

Osservazioni.

10.- In merito allo schema di regolamento si osserva, sin d'ora, quanto segue.

10.1.- Poiché ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 il presente schema di decreto, rivestendo natura regolamentare (in particolare di regolamento ministeriale) ed essendo quindi annoverato tra gli *“atti*

normativi a rilevanza esterna” per i quali permane, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, deve essere sottoposto al visto e alla registrazione della stessa Corte dei conti, tale adempimento deve essere menzionato nel preambolo e nell’*explicit* dello schema.

10.2.- L’art. 1 comma 1, stabilisce che *“Con il presente regolamento sono adottate le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, che ne costituiscono parte integrante”*.

Poiché dette Indicazioni non sono specificamente individuate nel testo dello schema, appare necessario che esse vi siano allegate; inoltre, nel medesimo comma 1, dopo le parole *“sono adottate le”* deve essere aggiunta la parola *“allegate”*.

10.3.- L’art. 1 (*“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”*), comma 2, prevede che *“Dall’anno scolastico 2026-2027, le scuole dell’infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione adottano le Indicazioni nazionali di cui al comma 1, a partire dalle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, procedendo in prima attuazione e con gradualità alla rielaborazione del curricolo d’istituto”*.

Dunque, dall’anno scolastico 2026-2027, le scuole dell’infanzia adottano le nuove Indicazioni nazionali. Dallo stesso anno scolastico le medesime Indicazioni sono adottate nel primo ciclo di istruzione a partire dalle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,

Si constata che – a differenza del vigente regolamento che ha previsto, per l’anno scolastico di adozione delle Indicazioni nazionali, che *“i collegi docenti utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni compatibili e coerenti con il piano dell’offerta formativa adottato, le esperienze maturate nell’ambito del contesto scolastico, le esigenze del territorio e le condizioni di fattibilità in cui la singola scuola opera”* – l’art. 1,

comma 2, rimette del tutto all'autonomia degli istituti l'attuazione e la rielaborazione del curriculum per l'adozione delle nuove Indicazioni, con la sola prescrizione di procedere *“in prima attuazione e con gradualità alla rielaborazione del curriculum di istituto”*.

Da tale prescrizione (in termini di anno scolastico di adozione e di criteri del procedere) risulta esclusa la disciplina della storia, poiché l'art. 5, comma 1, secondo periodo, prevede che *“Nell'anno scolastico 2027/2028, le classi terze di scuola primaria anticipano l'adozione delle Indicazioni nazionali limitatamente alla disciplina “storia”*”.

Una corrispondente scansione temporale è stabilita dall'art. 3 per l'adeguamento dei libri di testo da parte del settore dell'editoria.

In considerazione di tale scansione temporale dell'applicazione delle nuove Indicazioni, l'art. 5 (*Disposizioni transitorie e finanziarie*), comma 1, primo periodo, stabilisce che *“Le previgenti Indicazioni nazionali per il curriculum continuano ad applicarsi per le classi intermedie di scuola primaria e secondaria di primo grado già funzionanti nell'anno scolastico 2025/2026, fino alla conclusione dei rispettivi corsi”*.

Si osserva che le parole *“Le previgenti Indicazioni nazionali per il curriculum”* devono essere sostituite con le parole *“Le Indicazioni nazionali allegare al decreto ministeriale n. 254/2012”*, poiché l'art. 5, comma 3, non dispone l'abrogazione di queste ultime Indicazioni – che, quindi, non possono essere definite previgenti – ma ne stabilisce la cessazione di efficacia *“a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 per la scuola dell'infanzia, dall'anno scolastico 2028/2029 per la scuola secondaria di primo grado e dall'anno scolastico 2030/2031 per la scuola primaria”*. Tale disposizione dovrebbe essere integrata con la previsione della sostituzione delle indicazioni nazionali di cui al d.m. n. 254/2012 con quelle da allegare allo schema in esame.

In mancanza di disposizioni nello stesso schema circa la vigenza e gli effetti

del decreto ministeriale n. 254/2012, si dovrebbe ritenere che la cessazione degli effetti delle Indicazioni ad esso allegate non incida sulle disposizioni dell'art. 3 concernenti l'istituzione del Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento e dell'art. 4 riguardante la formazione del personale scolastico.

11.- Lo schema di testo – in ciò differenziandosi dal decreto ministeriale n. 254 del 2012 – reca plurime indicazioni di salvezza, relativamente all'insegnamento della religione cattolica (articolo 2, comma 6) o dell'educazione civica (articolo 2, comma 4): trattandosi di materia regolata da normativa primaria, sulla quale le disposizioni regolamentari non sono abilitate ad intervenire, sembra opportuno suggerire una formulazione più snella.

12.- Sotto il profilo della coerenza delle nuove Indicazioni con l'ordinamento giuridico, si osserva che devono essere rese coerenti con l'art. 34, primo comma, della Costituzione (*“La scuola è aperta a tutti?”*) le seguenti locuzioni contenute a pag. 12 delle stesse Indicazioni: *“Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all'istruzione?”* e *“Assicura a tutti i cittadini l'istruzione obbligatoria di almeno otto anni (art. 34)”*, riferendole a *“tutti?”* e non ai soli *“cittadini?”*.

13.- Sotto il profilo formale si osserva quanto segue.

Nelle premesse dello schema di regolamento, al visto *“il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 18 marzo 2024, n. 47, integrato i successivi decreti?”*, andrebbe sostituita la parola *“i?”* con la parola *“da?”*.

All'art. 3, comma 1, *“limitatamente alla disciplina “storia”, della classe terza di scuola primaria per l'anno scolastico 2027/2028.”* andrebbe sostituita la parola *“della”* con la parola *“dalla”*.

All'art. 5, comma 2, nella locuzione *“per le discipline che presentano,”* andrebbe

tolta la virgola.

Per le Indicazioni nazionali si suggerisce di indicare tutte le discipline in modo uniforme, usare la prima lettera con carattere minuscolo e di effettuare le seguenti modifiche (così anche nel corpo dello schema di decreto, all'articolo 2, comma 6, con riguardo alla “Religione”).

Inoltre:

- a pag. 21, nella locuzione “*Le scuole e, al loro interno, il lavoro collegiale dei docenti, sono chiamate a progettare, attuare, monitorare e valutare il curricolo*” sostituire la parola “*chiamate*” con la parola “*chiamati*”;
- a pag. 25, verificare la presenza di un refuso nella locuzione “*dello scoprire un senso alla propria vita*”;
- a pag. 35, nella locuzione “*La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso alla conoscenza*” sostituire le parole “*La lingua italiana*” con le parole “*Il linguaggio*”;
- a pag. 42, nella locuzione “*Dal momento che per lo più ignorano i giornali di carta*” inserire il soggetto;
- a pag. 49 dopo la locuzione “*L'apprendimento delle strutture grammaticali e morfosintattiche si concentra*” inserire i due punti;
- a pag. 60, nella locuzione “*se non si sa collocare appropriatamente i luoghi*”, sostituire la parola “*sa*” con la parola “*sanno*”; a pag. 65, il termine “*realità*” appare il frutto di un refuso (in luogo di “*realtà*”);
- a pag. 87 sostituire la parola “*dimostare*” con “*dimostrare*”;
- a pag. 90 e a pag. 91 sostituire la locuzione “*Dimostare l'acquisizione*” con la seguente “*Dimostrare l'acquisizione*”;
- a pag. 94, sostituire la parola “*pretesti*” con “*pre-testi*” e inserire il soggetto nella locuzione “*Alfabetizza gli allievi a una libertà, guidata ma autonoma, di comprensione ed espressione, di sé e delle cose, che supera l'ambito specifico delle arti e si*

riverbera in questo modo su ogni sapere”;

- a pag. 99 eliminare lo spazio nella parola “*educazion e*”.

P.Q.M.

sospende l’espressione del parere, nelle more degli adempimenti di cui in motivazione.

GLI ESTENSORI

Giovanni Grasso, Carla Ciuffetti

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia